

Statuti dei Quattro Vicariati (Val Lagarina) del 1619, a cura di Ornella Pittarello, introduzione di Bruno Andreolli, Corpus statutario delle Venezie 21, Roma (Viella) 2008, 169 pp., ISBN 978-88-8334-340-7, € 32.

di **Pierpaolo Bonacini**

Il 21° volume del *Corpus statutario delle Venezie*, diretto ormai da un quarto di secolo da Gherardo Ortalli, è dedicato agli statuti seicenteschi dei cosiddetti Quattro Vicariati, articolati nelle comunità, oggi tutte in provincia di Trento, di Avio, Ala, Mori e Brentonico, divenuto capoluogo del territorio anche per la sua favorevole ubicazione geografica. Non si tratta della pubblicazione di un testo inedito, ma della nuova e sorvegliata edizione di uno statuto già comunque diffuso a stampa e reperibile – per le ricerche fatte – in soli 10 esemplari, tra cui quello conservato presso la Biblioteca Civica „Tartarotti“ di Rovereto che è stato assunto come testimone di riferimento. Lo statuto si articola in soli 3 libri, dotati ciascuno di una serie abbastanza contenuta di capitoli e tali da rispecchiare una sistematica „classica“: *Liber de civilibus* (102 capitoli), *Liber de criminalibus* (50 capitoli) e *Ordini de' sindici* (28 capitoli, con norme di ambito amministrativo e sui danni dati, circolati anche sotto forma di raccolta autonoma dal resto della compilazione; e ciò ne può forse spiegare la redazione in volgare anziché in latino). In questa nuova edizione il testo normativo vero e proprio (alle pp. 55-144) è preceduto e seguito da una serie di testi tanto esplicativi quanto di corredo: una introduzione di Bruno Andreolli (Gli statuti dei Quattro Vicariati ovvero della trentinizzazione della Val Lagarina, pp. 9-27), una breve premessa di Gherardo Ortalli (Rapporti e consonanze per una rete statutaria trentina, pp. 29-32), un gruppo di tavole sinottiche curato da Davide Trivellato (Confronti fra le redazioni statutarie trentine, pp. 33-47), una introduzione editoriale di Ornella Pittarello conclusa da un *excursus* numismatico di Federico Pigozzo (La stampa del 1619 e i criteri della nuova edizione con una nota sui sistemi monetali trentini, pp. 49-54), un Indice dei capitoli (pp. 145-150) e infine l'Indice delle parole (pp. 151-169). Gli statuti vennero concessi nel 1619 dal vescovo e cardinale Carlo Madruzzo, appartenente a una famiglia che deteneva in feudo i 4 Vicariati circa dalla metà del secolo precedente e che tra Cinque e Seicento „piazza“ ben 4 propri membri sulla cattedra vescovile trentina. Nel testo normativo è introdotta una serie di strumenti forse non abbondanti, ma nodali al fine di definire la gerarchia di potere applicata sulle comunità e sui tenitori dei Quattro Vicariati: „... assoluta preminenza della figura del capitano, espressione della volontà del principe; invadenza trasversale e pervasiva della sua autorità in numerosi ambiti locali e in settori di particolare delicatezza come le liti tra

comunità e parentele, le cause in appello, le transazioni e le pignorazioni, il controllo delle ammende; preminenza della sede di Brentonico, dove peraltro risiede il capitano oppure il luogotenente con i loro collaboratori; doppia monetazione, ma con prevalenza di quella meranese in campo amministrativo ...“ (p. 22), cui si aggiunge pure, anche se per vie esterne allo statuto, „una certa qual preminenza della tradizione santoriale tridentina rispetto a quella veronese“ (p. 21). Nel Prologo il potere normativo del principe è dichiarato esclusivo *abolendo caetera omnia statuta in hoc volumine non comprehensa* (p. 58), ma a corollario della normativa criminale si accetta che esso venga circoscritto dalla perdurante vigenza di privilegi, statuti, lettere ducali (risalenti alla precedente dominazione veneziana) *et bonae consuetudines*, norme tutte che devono essere *observata et observatae semper vigeant et in suo esse et viridi observantia custodiantur* (Il 50). Ci si allinea quindi a una logica di pluralità delle fonti normative, ove tuttavia l'assenza del richiamo esplicito al *ius commune* o *romanum* quale fonte sussidiaria parrebbe confermare la solidità di una tradizione giuridica più debitrice di quella lagunare, incline a mantenersi distante, almeno nelle proclamazioni formali, dalla diretta influenza del diritto romano-comune e usata ancora come concreto baluardo, nella forma di privilegi, statuti, lettere ducali e consuetudini esplicitamente riaffermate, di fronte alle ambizioni di trentinizzazione che emergerebbero tramite altri indicatori, comunque significativi. In realtà il *ius commune* dilaga nel testo statutario, dal momento che ad esso si rinvia per integrare la disciplina di istituti e procedure disseminate un po' ovunque. Va quindi presa con la dovuta prudenza la proclamazione iniziale del cardinale Madruzzo, secondo cui i sudditi dei Quattro Vicariati gli avrebbero sottoposto *subsequentia statuta sive priorum statutorum suorum reformationem* (statuti e riformazioni di epoca precedente comunque sconosciute e mai a noi pervenute) impetrandone la rinnovata approvazione e conferma; il testo dei capitoli, segnatamente dei primi due libri riservati al diritto civile e penale, appare troppo ricco di riferimenti al „diritto dotto“ per non essere frutto dell'intervento di giureconsulti del principe, chiamati – forse già anche in occasioni di redazioni precedenti – a definire e integrare le norme per darne più compiuta definizione tramite gli strumenti di una cultura giuridica veramente „comune“ e adeguata ai tempi.

Pierpaolo Bonacini